

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24353 Anno 2022

Presidente: NAPOLITANO LUCIO

Relatore: SUCCIO ROBERTO

Data pubblicazione: 05/08/2022

Oggetto:	motivazione
sentenze	- acc.to
sintetico	

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 29004/2020 proposto da
MATTEO NEGRI rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv.
Pietro Massarotto e dall'avv. Mario Domenico Ciccarelli (PEC:
pietro.massarotto@pec.milanoavvocati.it);

- *ricorrente* -

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante
pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello
Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 279/01/20 depositata in data 03/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che:

- il contribuente ricorreva avverso i due distinti avvisi di accertamento con il quale l'Ufficio rideterminava in via sintetica il suo reddito IRPEF per gli anni 2007 e 2008;
- la CTP accoglieva i ricorsi; tal pronuncia era impugnata dall'Ufficio;
- con la sentenza impugnata la CTR accoglieva il gravame e dichiarava inammissibili i ricorsi proposti in primo grado dal contribuente;
- tal pronuncia era gravata di ricorso per cassazione e questa Corte con sentenza n. 8824/2019 accoglieva il ricorso del sig. Negri con rinvio alla CTR della Lombardia;
- riassunto il giudizio di fronte al giudice del rinvio, la CTR adita accoglieva gli appelli dell'Agenzia delle Entrate;
- ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo di impugnazione illustrato da memoria; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate;

Considerato che:

- l'unico motivo di ricorso deduce l'omesso esame di più fatti decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per non avere la CTR valorizzato una serie di circostanze di fatto relative alla convivenza con i genitori, all'occupazione del contribuente quale lavoratore dipendente fino all'ottobre 2007, alla breve durata del primo anno di attività (dal 20 novembre 2007 a fine anno), all'avere questi sostenuto investimenti importanti per l'inizio di

- tal attività, alla ricezione del TFR, alle modalità di calcolo dell'accertamento sintetico;
- il motivo è fondato; invero, nella motivazione della CTR non vi è traccia alcuna delle circostanze fattuali di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame e certamente la loro disamina avrebbe potuto condurre la CTR a diversa decisione, quanto meno in relazione al *quantum*, della controversia;
 - pertanto, il ricorso è accolto e la sentenza conseguentemente cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame;

p.q.m.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2022.